

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1554/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità** 1
- Regolamento (CE) n. 1555/2003 della Commissione, del 3 settembre 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 2
- Regolamento (CE) n. 1556/2003 della Commissione, del 18 agosto 2003, recante apertura di una gara per la vendita di alcole di origine vinica immagazzinato in Germania destinato a nuovi usi industriali, n. 46/2003 CE 4
- Regolamento (CE) n. 1557/2003 della Commissione, del 3 settembre 2003, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso 8
- Regolamento (CE) n. 1558/2003 della Commissione, del 3 settembre 2003, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero 11
- ★ **Direttiva 2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società** 13

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2003/635/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 20 agosto 2003, che autorizza gli Stati membri, a norma della direttiva 94/55/CE, ad adottare determinate deroghe in relazione al trasporto di merci pericolose su strada ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 3027]** 17

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

- ★ **Decisione della Commissione, del 2 settembre 2003, che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato in vista della possibile inclusione del fosfito di potassio, dell'acechinocil e del ciflufenamid nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 3128]** 42

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1554/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 22 luglio 2003
che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La guerra contro l'Iraq lanciata nel marzo 2003 e i conseguenti sviluppi politici, nonché l'epidemia di sindrome respiratoria acuta grave (SARS) hanno provocato gravi ripercussioni sulle operazioni di trasporto aereo dei vettori aerei e hanno determinato un significativo calo della domanda all'inizio della stagione estiva 2003.

- (2) Per garantire che il mancato utilizzo delle bande orarie assegnate per la stagione 2003 non si traduca per le compagnie nella perdita di diritti sulle bande stesse, occorre precisare in modo chiaro e inequivoco che le stagioni 2003 e 2004 hanno subito gli effetti negativi del conflitto e dell'epidemia di SARS.

- (3) È dunque necessario modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio ⁽⁴⁾,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n. 95/93 è inserito il seguente articolo:

«Articolo 10 ter

Ai fini dell'articolo 10, paragrafo 3, i coordinatori riconoscono ai vettori aerei il diritto di usufruire, nella stagione estiva 2004, della stessa serie di bande orarie ad essi assegnate per la stagione estiva 2003.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 2003.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

G. ALEMANN

⁽¹⁾ GU C 270 E del 25.9.2001, pag. 131.

⁽²⁾ GU C 125 del 27.5.2002, pag. 8.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 19 giugno 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 15 luglio 2003.

⁽⁴⁾ GU L 14 del 22.1.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 894/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 142 del 31.5.2002, pag. 3).

REGOLAMENTO (CE) N. 1555/2003 DELLA COMMISSIONE
del 3 settembre 2003
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 settembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 settembre 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	060	56,8
	096	45,5
	999	51,1
0707 00 05	052	120,2
	096	16,4
	999	68,3
0709 90 70	052	65,0
	999	65,0
0805 50 10	382	52,7
	388	61,3
	524	52,1
	528	59,9
	999	56,5
0806 10 10	052	71,2
	064	64,8
	999	68,0
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	76,2
	400	80,0
	508	70,7
	512	90,8
	720	49,8
	800	201,0
	804	101,1
	999	95,7
0808 20 50	052	111,8
	388	88,6
	999	100,2
0809 30 10, 0809 30 90	052	122,0
	999	122,0
0809 40 05	052	78,6
	060	68,0
	064	60,2
	066	71,1
	093	70,3
	094	54,8
	624	129,3
	999	76,0

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1556/2003 DELLA COMMISSIONE
del 18 agosto 2003

**recante apertura di una gara per la vendita di alcole di origine vinica immagazzinato in Germania
destinato a nuovi usi industriali, n. 46/2003 CE**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1411/2003 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 80,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1623/2000 fissa, fra l'altro, le modalità di applicazione relative allo smaltimento delle scorte di alcole costituite a seguito delle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e detenute dagli organismi d'intervento.
- (2) È opportuno indire gare per la vendita di alcole di origine vinica destinato a nuovi usi industriali per ridurre le scorte di alcole vinico comunitario e consentire l'attuazione nella Comunità di progetti industriali di dimensioni limitate o la trasformazione di tali scorte in merci destinate all'esportazione a fini industriali. L'alcole vinico comunitario immagazzinato in Germania è costituito da quantitativi provenienti dalla distillazione di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999.
- (3) In base al regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro ⁽⁵⁾, i prezzi delle offerte e le cauzioni devono essere espressi in euro e i pagamenti devono essere effettuati in euro.
- (4) È opportuno fissare un prezzo minimo per la presentazione delle offerte.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si procede alla vendita, mediante gara n. 46/2003 CE, di alcole di origine vinica per nuovi usi industriali. L'alcole proviene dalla distillazione di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dall'organismo d'intervento tedesco.

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45.

⁽⁴⁾ GU L 201 dell'8.8.2003, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

La vendita verte su un quantitativo di 20 330,986 ettolitri di alcole à 100 % vol.

Articolo 2

La vendita avviene conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 79, 81, 82, paragrafi 1, 2, 3 e 5, 83, 84, 85, 95, 96, 97, 100 e 101 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2799/98.

Articolo 3

L'ubicazione e i riferimenti relativi alle cisterne, il volume di alcole contenuto in ciascuna cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell'alcole, alcune condizioni specifiche nonché il servizio della Commissione incaricato di ricevere le offerte figurano nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 4

Ogni offerta è corredata della prova della costituzione, presso l'organismo d'intervento detentore dell'alcole, di una cauzione di partecipazione di 4 EUR per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

Articolo 5

Il prezzo minimo per la presentazione delle offerte è fissato a 9 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol.

Articolo 6

Le formalità relative al prelievo di campioni sono definite all'articolo 98 del regolamento (CE) n. 1623/2000. Il prezzo dei campioni è fissato a 10 EUR per litro.

L'organismo d'intervento fornisce tutte le informazioni complementari sulle caratteristiche degli alcoli messi in vendita.

Articolo 7

La cauzione di buona esecuzione è fissata a 30 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO I

GARA PER ALCOLE DESTINATO A NUOVI USI INDUSTRIALI N. 46/2003 CE

I. Luogo di magazzino, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in hl (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CE) n. 1493/1999, articolo	Tipo di alcole
Germania	D-63263 Neu-Isenburg Schleusnerstr. 6	62	8 160,410	30	greggio + 92%
	D-37603 Holzminden Papiermühle 16	107	8 607,320	30	greggio + 92%
		111	3 563,256	30	greggio + 92%
	Totale		20 330,986		

II. Destinazione ed uso dell'alcole

L'alcole messo in vendita è destinato ai nuovi usi industriali di cui all'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

Le prove relative alla destinazione e all'utilizzazione dell'alcole sono fornite da una società di sorveglianza e consegnate all'organismo d'intervento interessato.

Le spese relative sono a carico dell'aggiudicatario.

III. Presentazione delle offerte

1. Le offerte devono essere presentate per il quantitativo di 20 330,986 ettolitri d'alcole a 100 % vol.

Non è accettabile un'offerta per un quantitativo inferiore.

2. Le offerte devono:

- essere inviate per raccomandata alla Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles,
- oppure essere depositate all'ingresso dell'edificio «Loi 130» della Commissione delle Comunità europee, rue de la Loi 130, B-1049 Bruxelles, tra le ore 11 e le ore 12 del giorno indicato al punto 4.

3. Le offerte devono essere inserite in una busta chiusa e sigillata, recante la dicitura: « Offerta gara per alcole destinato a nuovi usi industriali, n. 46/2003 CE — Alcole, DG AGRI/D/4 — da aprire soltanto nella riunione del gruppo di spoglio delle offerte», contenuta a sua volta nella busta indirizzata alla Commissione.

4. Le offerte devono pervenire alla Commissione entro il 30 settembre 2003 alla ore 12 (ora di Bruxelles).

5. In ogni offerta devono essere indicati il nome e l'indirizzo dei concorrenti, come pure:

- a) il riferimento alla gara per l'alcole destinato a nuovi usi industriali, n. 46/2003 CE;
- b) il prezzo offerto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol;
- c) l'insieme degli impegni, dei documenti e delle dichiarazioni di cui agli articoli 82 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e all'allegato II del presente regolamento.

6. Ogni offerta deve essere corredata degli attestati di deposito della cauzione di partecipazione rilasciati dal seguente organismo d'intervento:

- Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE), Referat 321, Besuchsanschrift: Adickesallee 40, D-60322 Frankfurt am Main, Postanschrift: D-60631 Frankfurt am Main, Telefon: [49 (0)] 69 1564 0 (Zentrale) oder [49 (0)] 69 1564 479 (Durchwahl), fax: [49 (0)] 69 1564 794, e-mail: poststelle@ble.de

L'importo della cauzione deve corrispondere a 81 323,944 EUR.

ALLEGATO II

Elenco degli impegni e dei documenti che il concorrente deve presentare insieme all'offerta.

- 1) La prova della costituzione della cauzione di partecipazione presso l'organismo d'intervento.
 - 2) L'indicazione del luogo di utilizzazione finale dell'alcole e l'impegno scritto a rispettare tale destinazione.
 - 3) L'offerta deve recare inoltre il nome e l'indirizzo del concorrente, il riferimento al bando di gara e il prezzo proposto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol.
 - 4) L'impegno del concorrente a rispettare tutte le disposizioni relative alla gara a cui partecipa.
 - 5) Una dichiarazione del concorrente che rinuncia a presentare reclami in merito alla qualità del prodotto che gli sarà eventualmente aggiudicato e alle sue caratteristiche, che accetta di sottoporsi ad eventuali controlli sulla destinazione e l'utilizzazione dell'alcole, che accetta inoltre l'onere della prova della conformità d'impiego dell'alcole con le condizioni stabilite dal presente bando di gara.
-

REGOLAMENTO (CE) N. 1557/2003 DELLA COMMISSIONE
del 3 settembre 2003
che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1298/2002 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso.

- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la modifica dei dazi all'importazione fissati a partire dal 15 maggio 2003 dal regolamento (CE) n. 832/2003 della Commissione ⁽⁵⁾, conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, sono modificati conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1503/96 e fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 settembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71.

⁽⁴⁾ GU L 189 del 18.7.2002, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU L 120 del 15.5.2003, pag. 15.

ALLEGATO I

Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in EUR/t)

Codice NC	Dazio all'importazione ⁽²⁾				
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangla- desh) ⁽³⁾	ACP ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	Bangladesh ⁽⁴⁾	Basmati India e Pakistan ⁽⁵⁾	Egitto ⁽⁶⁾
1006 10 21	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 23	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 25	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 27	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 92	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 94	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 96	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 98	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 20 11	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 13	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 15	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 17	246,82	82,05	119,07	0,00	185,11
1006 20 92	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 94	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 96	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 98	246,82	82,05	119,07	0,00	185,11
1006 30 21	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 23	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 25	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 27	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 42	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 44	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 46	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 48	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 61	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 63	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 65	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 67	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 92	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 94	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 96	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 98	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 40 00	(7)	41,18	(7)		96,00

⁽¹⁾ Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2286/2002 del Consiglio (GU L 345 del 10.12.2002, pag. 5) e (CE) n. 638/2003 della Commissione (GU L 93 del 9.4.2003, pag. 3), modificato.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

⁽³⁾ Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

⁽⁴⁾ Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7), modificato.

⁽⁵⁾ L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1), modificata.

⁽⁶⁾ Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 EUR/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

⁽⁷⁾ Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

⁽⁸⁾ Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53).

ALLEGATO II

Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (EUR/t)	(¹)	246,82	416,00	264,00	416,00	(¹)
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (EUR/t)	—	290,21	214,52	266,42	309,60	—
b) Prezzo fob (EUR/t)	—	—	—	238,77	281,95	—
c) Noli marittimi (EUR/t)	—	—	—	27,65	27,65	—
d) Fonte	—	USDA e operatori	USDA e operatori	Operatori	Operatori	—

(¹) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

REGOLAMENTO (CE) N. 1558/2003 DELLA COMMISSIONE**del 3 settembre 2003****che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati

dal regolamento (CE) n. 1166/2003 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1311/2003 ⁽⁶⁾.

- (2) L'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 settembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

⁽³⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 57.

⁽⁶⁾ GU L 185 del 24.7.2003, pag. 22.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 3 settembre 2003, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in EUR)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	15,39	8,87
1701 11 90 ⁽¹⁾	15,39	15,17
1701 12 10 ⁽¹⁾	15,39	8,64
1701 12 90 ⁽¹⁾	15,39	14,66
1701 91 00 ⁽²⁾	19,79	16,55
1701 99 10 ⁽²⁾	19,79	11,11
1701 99 90 ⁽²⁾	19,79	11,11
1702 90 99 ⁽³⁾	0,20	0,44

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

DIRETTIVA 2003/58/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 15 luglio 2003****che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 44, paragrafo 2, lettera g),

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

- (1) La prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (4) disciplina la pubblicità obbligatoria di una serie di atti ed indicazioni delle società la cui responsabilità è limitata.
- (2) Nell'ambito della quarta fase del processo di semplificazione della legislazione relativa al mercato interno (SLIM), avviata dalla Commissione nell'ottobre 1998, un gruppo di lavoro sul diritto delle società ha pubblicato nel settembre 1999 una relazione sulla semplificazione della prima e della seconda direttiva sul diritto delle società, che conteneva alcune raccomandazioni.
- (3) Un aggiornamento della direttiva 68/151/CEE secondo i principi esposti nelle raccomandazioni dianzi citate dovrebbe contribuire a facilitare e ad accelerare l'accesso delle parti interessate alle informazioni sulle società, semplificando in modo significativo le formalità relative alla pubblicità cui le stesse sono tenute.
- (4) L'elenco delle società che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 68/151/CEE dovrebbe essere aggiornato per tener conto dei nuovi tipi di società istituiti o dei tipi di società aboliti a livello nazionale successivamente all'adozione della direttiva.
- (5) Dal 1968 diverse direttive sono state adottate nell'intento di armonizzare le norme relative ai documenti contabili redatti dalle società, vale a dire la quarta direttiva

78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (5), la settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati (6), la direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (7) e la direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (8). I riferimenti contenuti nella direttiva 68/151/CEE ai documenti contabili la cui pubblicazione è obbligatoria ai sensi di dette direttive dovrebbero essere modificati di conseguenza.

- (6) Nel contesto dell'aggiornamento perseguito e fatti salvi i requisiti e le formalità essenziali stabiliti dal diritto interno degli Stati membri, le società dovrebbero poter scegliere di registrare gli atti e le indicazioni richieste su supporto cartaceo o per via elettronica.
- (7) Le parti interessate dovrebbero poter ottenere dal registro una copia di tali atti e indicazioni sia su supporto cartaceo sia per via elettronica.
- (8) Gli Stati membri dovrebbero poter decidere di conservare il bollettino nazionale riservato alla pubblicazione di tali atti ed indicazioni in formato cartaceo o elettronico o di organizzare la loro pubblicità attraverso misure d'effetto equivalente.
- (9) Si dovrebbe migliorare l'accesso transfrontaliero alle informazioni sulle società autorizzando, oltre alla pubblicità obbligatoria in una delle lingue consentite negli Stati membri delle società in questione, la registrazione su base volontaria, in altre lingue, degli atti ed indicazioni richiesti. Le relative traduzioni dovrebbero far fede nei confronti dei terzi che agiscono in buona fede.
- (10) È opportuno precisare che le indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 4 della direttiva 68/151/CEE devono essere menzionate in tutta la corrispondenza e gli ordinativi utilizzati dalle società, sia in forma cartacea sia in altro formato. Alla luce dell'evoluzione tecnologica, è altresì opportuno prevedere che tali indicazioni compaiano anche nei siti web delle società.
- (11) La direttiva 68/151/CEE dovrebbe essere modificata di conseguenza,

(1) GU C 227 E del 24.9.2002, pag. 377.

(2) GU C 85 dell'8.4.2003, pag. 13.

(3) Parere del Parlamento europeo del 12 marzo 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'11 giugno 2003.

(4) GU L 65 del 14.3.1968, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

(5) GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/38/CE del Consiglio (GU L 120 del 15.5.2003, pag. 22).

(6) GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/51/CE (GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16).

(7) GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/51/CE.

(8) GU L 374 del 31.12.1991, pag. 7.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 68/151/CEE è modificata come segue:

1) all'articolo 1:

a) il terzo trattino è sostituito dal seguente:

«— Per la Francia:

la société anonyme, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée, la société par actions simplifiée;»;

b) il sesto trattino è sostituito dal seguente:

«— Per i Paesi Bassi:

de naamloze vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;»;

c) il nono trattino è sostituito dal seguente:

«— Per la Danimarca:

aktieselskab, kommanditaktieskab, anpartsselskab;»;

d) il quattordicesimo trattino è sostituito dal seguente:

«— Per la Finlandia:

yksityinen osakeyhtiö/privat aktiebolag, julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag;»;

2) all'articolo 2:

a) al paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) I documenti contabili di ciascun esercizio finanziario la cui pubblicazione è obbligatoria in forza delle direttive 78/660/CE (*), 83/349/CEE (**), 86/635/CEE (***) e 91/674/CEE (****).

(*) GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/38/CE del Consiglio (GU L 120 del 15.5.2003, pag. 22).

(**) GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2003/51/CE (GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16).

(***) GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/51/CE.

(****) GU L 374 del 31.12.1991, pag. 7.»;

b) il paragrafo 2 è abrogato;

3) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1. In ciascuno Stato membro viene costituito un fascicolo, o presso un registro centrale, o presso il registro di commercio o registro delle imprese, per ogni società iscritta.

2. Tutti gli atti e le indicazioni soggetti a pubblicità a norma dell'articolo 2 sono inseriti nel fascicolo o trascritti nel registro; dal fascicolo deve in ogni caso risultare l'oggetto delle trascrizioni fatte nel registro.

Gli Stati membri provvedono a che entro il 1° gennaio 2007 le società e le altre persone e uffici tenuti alla notifica o a intervenire nella stessa possano registrare per via elettronica tutti gli atti e le indicazioni soggetti a pubblicità a norma dell'articolo 2. Inoltre, gli Stati membri possono

obbligare tutte le società, ovvero talune categorie di società, a registrare per via elettronica tutto o parte degli atti e delle indicazioni in questione.

Tutti gli atti e le indicazioni di cui all'articolo 2 registrati a partire dal 1° gennaio 2007 al più tardi, sia su supporto cartaceo sia per via elettronica, sono inseriti nel fascicolo o trascritti nel registro in formato elettronico. A tal fine, gli Stati membri assicurano che tutti gli atti e le indicazioni di cui trattasi che sono stati registrati su supporto cartaceo a partire dal 1° gennaio 2007 al più tardi siano convertiti in formato elettronico dal registro.

Gli atti e le indicazioni di cui all'articolo 2 che sono stati registrati su supporto cartaceo fino al 31 dicembre 2006 al più tardi non devono essere convertiti d'ufficio in formato elettronico dal registro. Tuttavia gli Stati membri assicurano che essi siano convertiti in formato elettronico dal registro alla ricezione di una richiesta di pubblicità per via elettronica presentata nel rispetto delle norme adottate per mettere in vigore il paragrafo 3.

3. Una copia integrale o parziale di ogni atto o indicazione di cui all'articolo 2 deve potersi ottenere su richiesta. Dal 1° gennaio 2007 al più tardi, le richieste possono essere presentate al registro, in forma cartacea o per via elettronica, a scelta del richiedente.

A decorrere da una data che ciascuno Stato membro sceglierà, ma che non potrà essere posteriore al 1° gennaio 2007, le copie di cui al primo comma sono ottenibili dal registro su supporto cartaceo o per via elettronica, a scelta del richiedente. Questa disposizione si applica per tutti gli atti e le indicazioni, a prescindere dal fatto che siano stati registrati prima o dopo la data prescelta. Tuttavia, gli Stati membri possono decidere che tutti o taluni tipi di atti ed indicazioni registrati fino al 31 dicembre 2006 al più tardi non possono essere ottenuti dal registro per via elettronica, se è decorso un determinato periodo tra la data della registrazione e quella della presentazione della richiesta al registro. Detto periodo non può essere inferiore a dieci anni.

Il costo per il rilascio — parziale o integrale, su supporto cartaceo o per via elettronica — degli atti o delle indicazioni di cui all'articolo 2 non può essere superiore al costo amministrativo.

Le copie trasmesse su supporto cartaceo sono certificate conformi, salvo rinuncia del richiedente. Le copie in formato elettronico non sono certificate conformi, a meno che il richiedente non ne faccia esplicita richiesta.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la certificazione delle copie in formato elettronico ne garantisca al contempo l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto, almeno tramite una firma elettronica avanzata ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (*).

4. La pubblicità degli atti e delle indicazioni di cui al paragrafo 2 è garantita mediante la pubblicazione, integrale o per estratto, o sotto forma di una menzione dell'avvenuto deposito del documento nel fascicolo o dell'avvenuta trascrizione nel registro, nel bollettino nazionale designato dallo Stato membro. Il bollettino nazionale designato a tale scopo dallo Stato membro può essere costituito in formato elettronico.

Gli Stati membri possono decidere di sostituire la pubblicazione nel bollettino nazionale con una misura di effetto equivalente, che comporti almeno l'utilizzo di un sistema che consenta l'accesso alle informazioni pubblicate in ordine cronologico grazie ad una piattaforma elettronica centrale.

5. Gli atti e le indicazioni sono opponibili dalla società ai terzi soltanto una volta effettuata la pubblicità di cui al paragrafo 4, a meno che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Tuttavia, per le operazioni avvenute prima del sedicesimo giorno successivo a quello di detta pubblicità, gli atti e le indicazioni non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nell'impossibilità di averne conoscenza.

6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per evitare qualsiasi discordanza fra il tenore della pubblicità fatta a norma del paragrafo 4 e il contenuto del registro o del fascicolo.

Tuttavia, in caso di discordanza, il testo oggetto di una pubblicità a norma del paragrafo 4 non può essere opposto ai terzi; i terzi possono tuttavia valersene a meno che la società provi che essi erano a conoscenza del testo depositato nel fascicolo o trascritto nel registro.

7. I terzi possono inoltre sempre valersi degli atti e delle indicazioni per cui non sono state ancora adempiute le formalità di pubblicità, salvo che la mancanza di pubblicità li renda inefficaci.

8. Ai fini del presente articolo, con l'espressione "per via elettronica" si intende che i dati sono inviati all'origine e ricevuti a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati, e che sono interamente trasmessi, inoltrati e ricevuti mediante fili, radio, mezzi ottici od altri mezzi elettromagnetici nelle modalità stabilite dagli Stati membri.

(*) GUL 13 del 19.1.2000, pag. 12.;

4) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 3 bis

1. Gli atti e le indicazioni soggetti a pubblicità a norma dell'articolo 2 sono redatti e registrati in una delle lingue autorizzate dalle norme applicabili in materia nello Stato membro nel quale è stato costituito il fascicolo di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

2. Oltre alla pubblicità obbligatoria di cui all'articolo 3, gli Stati membri consentono che la pubblicità volontaria degli atti e delle indicazioni di cui all'articolo 2 sia effettuata a norma dell'articolo 3 in qualsiasi lingua ufficiale della Comunità.

Gli Stati membri possono prescrivere che la traduzione di detti atti ed indicazioni sia autenticata.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per agevolare l'accesso dei terzi alle traduzioni che sono state oggetto di una pubblicità su base volontaria.

3. In aggiunta alla pubblicità obbligatoria di cui all'articolo 3 e alla pubblicità su base volontaria di cui al paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri possono consentire che la pubblicità degli atti e delle indicazioni di cui trattasi sia garantita a norma dell'articolo 3 in qualsiasi altra lingua.

Gli Stati membri possono prescrivere che la traduzione di tali atti e indicazioni sia autenticata.

4. In caso di discordanza fra gli atti e le indicazioni pubblicati nelle lingue ufficiali del registro e la traduzione pubblicata su base volontaria, quest'ultima non può essere opposta ai terzi; i terzi possono tuttavia valersi delle traduzioni pubblicate su base volontaria a meno che la società provi che essi erano a conoscenza della versione oggetto della pubblicità obbligatoria.;

5) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Gli Stati membri prescrivono che la corrispondenza e gli ordinativi, sia in forma cartacea sia in altro formato, indichino:

- a) le informazioni necessarie per individuare il registro presso il quale è costituito il fascicolo menzionato all'articolo 3, nonché il numero d'iscrizione della società nel registro;
- b) il tipo di società, la sede sociale e, se del caso, lo stato di liquidazione.

Quando nei documenti suddetti è indicato il capitale della società, tale indicazione deve riguardare il capitale sottoscritto e versato.

Gli Stati membri prescrivono che, se la società dispone di un sito web, tale sito contenga almeno le indicazioni di cui al primo comma e, se del caso, il riferimento al capitale sottoscritto e versato.»

6) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Gli Stati membri stabiliscono adeguate sanzioni almeno per i casi di:

- a) mancata pubblicità dei documenti contabili, come prescritta dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera f);
- b) mancanza, nei documenti commerciali o nel sito web della società, delle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 4.»

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 31 dicembre 2006. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 1° gennaio 2012 una relazione corredata, se del caso, di una proposta di modifica della presente direttiva, alla luce dell'esperienza acquisita con l'applicazione, dei suoi obiettivi e degli sviluppi tecnologici registrati.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 15 luglio 2003.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

G. TREMONTI

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 agosto 2003

che autorizza gli Stati membri, a norma della direttiva 94/55/CE, ad adottare determinate deroghe in relazione al trasporto di merci pericolose su strada

[notificata con il numero C(2003) 3027]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/635/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 2000/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 9,

viste le notifiche ricevute dagli Stati membri interessati,

considerando quanto segue:

- (1) A norma della direttiva 94/55/CE, gli Stati membri possono applicare disposizioni meno rigorose di quelle fissate negli allegati della direttiva medesima per il trasporto, nel loro territorio, di piccole quantità di talune merci pericolose, ad eccezione delle materie mediamente ed altamente radioattive.
- (2) A norma della direttiva 96/49/CE, gli Stati membri possono applicare disposizioni diverse da quelle fissate negli allegati della medesima per il trasporto locale limitato al loro territorio.
- (3) Vari Stati membri hanno comunicato alla Commissione che desiderano adottare siffatte disposizioni. Queste ultime sono state esaminate dalla Commissione, la quale ha accertato la sussistenza delle prescritte condizioni. È perciò opportuno autorizzare l'adozione di tali disposizioni.

- (4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il trasporto di merci pericolose istituito dall'articolo 9 della direttiva 94/55/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri elencati nell'allegato I sono autorizzati ad adottare, in relazione al trasporto su strada nel proprio territorio di piccole quantità di talune merci pericolose, le disposizioni di cui al medesimo allegato.

Tali disposizioni sono applicate senza discriminazioni.

Articolo 2

Gli Stati membri di cui all'allegato II sono autorizzati ad adottare le disposizioni contenute nel medesimo allegato in relazione al trasporto locale limitato al loro territorio.

Tali disposizioni sono applicate senza discriminazioni.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2003.

Per la Commissione
Loyola DE PALACIO
Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 319 del 12.12.1994, pag. 7.

⁽²⁾ GU L 279 dell'1.11.2000, pag. 40.

ALLEGATO I

DEROGHE CONCESSE AGLI STATI MEMBRI PER PICCOLE QUANTITÀ DI TALUNE MERCI PERICOLOSE

BELGIO

RO-SQ 1.1

Oggetto: Classe 1 — Piccole quantità.

Riferimento all'allegato della direttiva: 1.1.3.6.

Contenuto dell'allegato alla direttiva: Il marginale 10 011 limita a 20 kg la quantità di esplosivi per attività minerarie che possono essere trasportati in un normale veicolo.

Riferimento alla normativa nazionale: Decreto reale del 23 settembre 1958 sugli esplosivi, modificato dal Decreto reale del 14 maggio 2000.

Contenuto della normativa nazionale:

Articolo 111. Gli operatori dei depositi lontani dai luoghi di approvvigionamento devono essere autorizzati a trasportare 25 kg di dinamite o di esplosivi potenti e 300 detonatori al massimo in normali autoveicoli e alle condizioni che devono essere fissate dal servizio esplosivi.

RO-SQ 1.2

Oggetto: Trasporto di contenitori vuoti non puliti che hanno contenuto prodotti di varie classi.

Riferimento all'allegato della direttiva: 5.4.1.1.6.

Riferimento alla normativa nazionale: deroga 6-97.

Contenuto della normativa nazionale:

Indicazione della bolla di accompagnamento «contenitori vuoti non puliti che hanno contenuto prodotti di varie classi».

Commenti:

Deroga registrata dalla Commissione europea con il numero 21 (ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 10).

DANIMARCA

RO-SQ 2.1

Oggetto: Trasporto su strada di imballaggi contenenti rifiuti o residui di sostanze pericolose provenienti da abitazioni e laboratori ai fini dello smaltimento.

Riferimento all'allegato della direttiva: 2.1.2 e 4.1.10.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Principi della classificazione. Disposizioni relative all'imballaggio misto.

Riferimento alla normativa nazionale: Bekendtgørelse nr. 729 of 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods § 4, stk. 3.

Contenuto della normativa nazionale: Gli imballaggi interni contenenti rifiuti o residui di sostanze chimiche provenienti da abitazioni o laboratori possono essere imballati assieme in determinati imballaggi esterni approvati dall'UN. Il contenuto di ciascun imballaggio interno non deve superare i 5 kg o i 5 litri. È possibile attribuire un numero UN unico se il contenuto ha un ulteriore imballaggio esterno.

Osservazioni: Non è possibile effettuare una classificazione accurata al momento della raccolta di rifiuti o di quantitativi residui di sostanze chimiche provenienti da abitazioni o laboratori. Gli imballaggi sono stati venduti al dettaglio e sono pertanto imballaggi interni. Per poterli inviare agli stabilimenti di smaltimento specializzati, gli imballaggi misti sono consentiti a condizioni più generali. Bisogna permettere una classificazione rudimentale dato che spesso le etichette originarie delle confezioni sono andate perdute o non sono leggibili.

RO-SQ 2.2

Oggetto: Trasporto su strada di imballaggi contenenti sostanze esplosive e imballaggi contenenti detonatori sul medesimo autoveicolo.

Riferimento all'allegato della direttiva: 7.5.2.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Disposizioni relative all'imballaggio misto.

Riferimento alla normativa nazionale: Bekendtgørelse nr. 729 of 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods § 4, stk. 1.

Contenuto della normativa nazionale: Ai sensi del Bekendtgørelse nr. 729 of 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods § 4, stk. 1., il trasporto di merci pericolose su strada deve avvenire nel rispetto delle norme ADR.

Osservazioni: Esiste l'esigenza pratica di poter caricare sostanze esplosive e detonatori nel medesimo autoveicolo quando queste merci sono trasportate dal deposito al luogo di lavoro e nuovamente al deposito.

Con la modifica della legislazione danese sul trasporto di merci pericolose, le autorità di tale paese autorizzeranno questo genere di trasporto alle condizioni seguenti:

- 1) non sono trasportati oltre 25 kg di sostanze esplosive del gruppo D;
- 2) non sono trasportati oltre 200 detonatori del gruppo B;
- 3) i detonatori e le sostanze esplosive devono essere imballate separatamente in imballaggi con certificazione UN ai sensi della direttiva 2000/61/CE, che modifica la direttiva 94/55/CE;
- 4) la distanza tra l'imballaggio contenente i detonatori e quello contenente le sostanze esplosive deve essere di almeno 1 metro; tale distanza deve essere mantenuta anche dopo una frenata brusca; i colli contenenti sostanze esplosive e quelli contenenti i detonatori devono essere collocati in modo tale da poterli estrarre rapidamente dall'autoveicolo;
- 5) tutte le altre norme riguardanti il trasporto di sostanze pericolose su strada devono essere rispettate.

GERMANIA

RO-SQ 3.1

Oggetto: Imballaggio e carico misti di parti di automobili con classificazione 1.4G assieme ad alcune merci pericolose (n4).

Riferimento all'allegato della direttiva: 4.1.10 e 7.5.2.1 ADR

Contenuto dell'allegato della direttiva: Disposizioni sull'imballaggio e sul carico misti.

Riferimento alla normativa nazionale: regolamento relativo alle esenzioni delle disposizioni sul trasporto di merci pericolose, precedente esenzione n. 45 (GGAV — Verordnung über Ausnahmen von den Vorschriften über die Beförderung gefährlicher Güter vom 23. Juni 1993, zuletzt geändert durch die Verordnung vom 23. Juni 1999 (BGBl. I 1999 S. 1435), bisherige Ausnahme Nr. 45).

Contenuto della normativa nazionale: Le merci UN 0431 e UN 0503 possono essere trasportate unitamente a talune merci pericolose (prodotti relativi alla costruzione automobilistica) in quantità specifiche, fissate nell'esenzione. Tali quantità non possono essere superiori a 1 000 unità (cfr. punto 1.1.3.6.4).

Osservazioni: L'esenzione è necessaria per permettere una rapida consegna delle componenti per auto riguardanti la sicurezza a seconda della domanda locale. Per via dell'ampia varietà della gamma dei prodotti, l'immagazzinaggio presso i meccanici locali non è frequente.

RO-SQ 3.2

Oggetto: Esenzione dall'obbligo di avere un documento di trasporto e una dichiarazione del trasportatore per determinate quantità di merci pericolose, come specificato al punto 1.1.3.6 (N1).

Riferimento all'allegato della direttiva: 5.4.1.1.1 e 5.4.1.1.6.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Contenuto del documento di trasporto.

Riferimento alla normativa nazionale: Regolamento relativo alle esenzioni delle disposizioni sul trasporto di merci pericolose, precedente esenzione n. 55 (GGAV — Gefahrgut-Ausnahmereverordnung vom 23. Juni 1993, zuletzt geändert durch die Verordnung vom 23. Juni 1999 (BGBl. I 1999 S. 1435), bisherige Ausnahme Nr. 55).

Contenuto della normativa nazionale: Per tutte le classi ad esclusione della classe 7, non è necessario alcun documento di trasporto, se la quantità delle merci trasportate non supera le quantità indicate al punto 1.1.3.6.

Osservazioni: Le informazioni fornite dall'etichettatura e dalle indicazioni poste sull'imballaggio sono considerate sufficienti per il trasporto nazionale, dal momento che un documento di trasporto non è sempre adatto per la distribuzione locale.

Deroga registrata dalla Commissione europea sotto il numero 22 (ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 10).

RO-SQ 3.3

Oggetto: Trasporto in piccole quantità in assenza di un estintore a bordo (n3).

Riferimento all'allegato della direttiva: 8.1.4.1 a).

Contenuto dell'allegato della direttiva: Attrezzatura antincendio per unità di trasporto.

Riferimento alla normativa nazionale: Regolamento relativo alle esenzioni delle disposizioni sul trasporto di merci pericolose, precedente esenzione n. 85 (GGAV — Gefahrgut-Ausnahmeverordnung vom 23. Juni 1993, zuletzt geändert durch die Verordnung vom 23. Juni 1999 (BGBl. I 1999 S. 1435), bisherige Ausnahme Nr. 85).

Contenuto della normativa nazionale: Non è necessario un estintore a bordo se non si superano le quantità di cui al punto 1.1.3.6.

Osservazioni: L'esperienza dimostra che non vi è una diminuzione della sicurezza nel tipo di traffico in questione.

Deroga registrata dalla Commissione europea sotto il numero 63 (ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 10).

FRANCIA

RO-SQ 6.1

Oggetto: Trasporto di apparecchi per radiografici portatili a raggi gamma (18).

Riferimento all'allegato della direttiva: Allegati A e B.

Contenuto dell'allegato della direttiva:

Riferimento alla normativa nazionale: Articolo 21, n. 3 del decreto del 1° giugno 2001 relativo al trasporto di merci pericolose per ferrovia («Decreto ADR»).

Contenuto della normativa nazionale: Il trasporto di apparecchi radiografici a raggi gamma da parte degli utilizzatori in appositi veicoli è esente sebbene sia soggetto a norme specifiche.

RO-SQ 6.2

Oggetto: Trasporto di rifiuti derivanti da attività sanitarie comportanti rischi di infezione e simili e di parti anatomiche di cui alla disposizione UN 3291 con un volume inferiore o pari a 15 kg.

Riferimento all'allegato della direttiva: Allegati A e B.

Riferimento alla normativa nazionale: Articolo 21, n. 3 del decreto del 1° giugno 2001 relativo al trasporto di merci pericolose per ferrovia («Decreto ADR»).

Contenuto della normativa nazionale: Esenzione dagli obblighi dell'ADR per il trasporto di rifiuti derivanti da attività sanitarie comportanti rischi di infezione e simili e di parti anatomiche di cui alla disposizione UN 3291 con un volume inferiore o pari a 15 kg.

RO-SQ 6.3

Oggetto: Trasporto di sostanze pericolose in veicoli destinati al trasporto pubblico di passeggeri (18).

Riferimento all'allegato della direttiva: 8.3.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Trasporto di passeggeri e di sostanze pericolose.

Riferimento alla normativa nazionale: Articolo 21, n. 3 del decreto del 1° giugno 2001 relativo al trasporto di merci pericolose per ferrovia («Decreto ADR»).

Contenuto della normativa nazionale: Trasporto di sostanze pericolose autorizzate in mezzi di trasporto pubblici come bagaglio a mano: sono applicabili solamente le disposizioni relative all'imballaggio, ai contrassegni e all'etichettatura dei colli di cui ai punti 4.1, 5.2 e 3.4.

Osservazioni: Il bagaglio a mano può contenere esclusivamente merci pericolose per uso proprio professionale o personale. Alle persone affette da patologie respiratorie è consentito il trasporto di contenitori portatili per il gas nella quantità necessaria per un tragitto.

RO-SQ 6.4

Oggetto: Trasporto per conto proprio di piccole quantità di materiali pericolosi (18).

Riferimento all'allegato della direttiva: 5.4.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Documento di trasporto obbligatorio.

Riferimento alla normativa nazionale: Articolo 21, n. 3 del decreto del 1° giugno 2001 relativo al trasporto di merci pericolose per ferrovia («Decreto ADR»).

Contenuto della normativa nazionale: Il trasporto per conto proprio di piccole quantità di materiali pericolosi non superiori ai limiti fissati al punto 1.1.3.6 non è soggetto all'obbligo di possesso di un documento di trasporto previsto al punto 5.4.1.

REGNO UNITO

RO-SQ 15.1

Oggetto: Trasporto di determinate merci radioattive a basso rischio quali orologi, rivelatori di fumo, rose di bussole (E1).

Riferimento all'allegato della direttiva: Gran parte delle prescrizioni dell'ADR.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Prescrizioni relative al trasporto del materiale della classe 7.

Riferimento alla normativa nazionale: Radioactive Material (Road Transport) (Great Britain) Regulations 1996 reg. 3(2)(f), (g) and (h).

Contenuto della normativa nazionale: Esenzione totale dall'applicazione delle norme nazionali per alcuni prodotti presenti in commercio e contenenti quantità limitate di materiale radioattivo.

Osservazioni: Questa deroga rappresenta una misura a breve termine: non sarà più necessaria quando l'ADR verrà modificato in maniera coerente con le norme AIEA.

RO-SQ 15.2

Oggetto: Esenzione dall'obbligo di avere un documento di trasporto per determinate quantità di merci pericolose, come specificato al punto 1.1.3.6 (E2).

Riferimento all'allegato della direttiva: punti 1.1.3.6.2 e 1.1.3.6.3.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Esenzione da taluni obblighi per determinate quantità per unità di trasporto.

Riferimento alla normativa nazionale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 3 and reg. 13 and Schedule 2(8).

Contenuto della normativa nazionale: Il documento di trasporto non è necessario per quantità limitate, tranne quando tali quantità fanno parte di un carico più ampio.

Osservazioni: Tale esenzione è adatta al trasporto nazionale, in cui un documento di trasporto non è sempre appropriato se interviene la distribuzione locale.

RO-SQ 15.3

Oggetto: Trasporto di cilindri metallici leggeri per uso nelle mongolfiere tra il luogo di gonfiaggio e il luogo di lancio o atterraggio (E3).

Riferimento all'allegato della direttiva: 6.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Obblighi relativi alla costruzione e al collaudo di contenitori per gas.

Riferimento alla normativa nazionale: Da specificare in normative di imminente emanazione.

Contenuto della normativa nazionale: Cfr. supra.

Osservazioni: Le bombole di gas per uso nelle mongolfiere sono progettate in modo da essere il più leggere possibile, caratteristica che non consente loro di osservare gli obblighi specifici. La bombola media per mongolfiera ha una capacità di 70 litri e la più grande non supera 90 litri. Non si trasportano più di 5 bombole al contempo.

RO-SQ 15.4

Oggetto: Esenzione dagli obblighi relativi all'attrezzatura antincendio per i veicoli che trasportano materiale a bassa radioattività (E4).

Riferimento all'allegato della direttiva: 8.1.4.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Obbligo per i veicoli di estintori a bordo.

Riferimento alla normativa nazionale: Radioactive Material (Road Transport) (Great Britain) 1996, regs. 34(4) and (5).

Contenuto della normativa nazionale: La norma 34(4) elimina l'obbligo di un estintore a bordo se il trasporto riguarda esclusivamente i colli esentati (UN 2908, 2909 e 2911).

La norma 34(5) prevede obblighi meno severi nel caso in cui sia trasportato un numero ristretto di colli.

Osservazioni: Nella pratica, il trasporto di attrezzatura antincendio non è attinente al trasporto dei materiali ONU 2908, 2909, 2910 e 2911, che possono spesso essere trasportati in veicoli di piccole dimensioni.

RO-SQ 15.5

Oggetto: Distribuzione a dettaglianti o utilizzatori di merci nel loro imballaggio interno in quantitativi limitati (ad esclusione di quelli delle classi 1 e 7) da depositi per la distribuzione locale al dettagliante/utente e dal dettagliante all'utente finale (N1).

Riferimento all'allegato della direttiva: 3.4 e 6.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Prescrizioni per la costruzione e il collaudo degli imballaggi.

Riferimento alla normativa nazionale: Carriage of Dangerous Goods (Classification, Packaging & Labelling) and Use of Transportable Pressure Receptacles Regulations 1996, regs. 6(1), 6(3) and 8(5) and Schedule 3.

Contenuto della normativa nazionale: Gli imballaggi non dovranno recare il marchio RID/ADR o ONU né essere contrassegnati in altro modo qualora contengano merci in quantità limitata, come previsto nella Schedule 3 della normativa succitata.

Osservazioni: Le disposizioni dell'ADR sono inadeguate per le fasi finali del trasporto dal deposito di distribuzione al dettagliante/utente o dal dettagliante all'utente finale. Scopo di questa deroga è permettere che le merci destinate alla vendita al dettaglio, imballate in quantità limitate, in conformità con il disposto del capitolo 3.4, siano trasportate senza imballaggio esterno nel tragitto finale di un'operazione di distribuzione.

RO-SQ 15.6

Oggetto: Movimentazione di serbatoi fissi nominalmente vuoti non adibiti al trasporto (N2).

Riferimento all'allegato della direttiva: Parti 5 e 7 (-9/94/CE).

Contenuto dell'allegato della direttiva: Disposizioni relative alle procedure di spedizione, al trasporto, all'uso e ai veicoli.

Riferimento alla normativa nazionale: Da specificare in normative di imminente adozione.

Contenuto della normativa nazionale: Cfr. supra.

Osservazioni: La movimentazione di questi serbatoi fissi non costituisce propriamente «trasporto di sostanze pericolose» e quindi, in pratica, le disposizioni dell'ADR non possono essere applicate. Dal momento che i serbatoi sono «nominalmente vuoti», la quantità di merci pericolose che di fatto essi contengono è, per definizione, estremamente ridotta.

RO-SQ 15.7

Oggetto: Consentire «quantità totali massime per unità di trasporto» diversi per le merci della classe 1 nelle categorie 1 e 2 della tabella di cui al punto 1.1.3.6.3 (N10).

Riferimento all'allegato della direttiva: 1.1.3.6.3 e 1.1.3.6.4.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto.

Riferimento alla normativa nazionale: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13 and Schedule 5; reg. 14 and Schedule 4.

Contenuto della normativa nazionale: Stabilisce norme per le esenzioni per quantità limitate e i carichi misti di esplosivi.

Osservazioni: Permettere limiti quantitativi diversi per il carico misto delle merci della classe 1, ossia 50 per la categoria 1 e 500 per la categoria 2. Ai fini del calcolo dei carichi misti, i fattori di moltiplicazione saranno 20 per il trasporto di merci della categoria 2 e 2 per quelli della categoria 3.

In precedenza, deroga ai sensi del punto 6.10.

RO-SQ 15.8

Oggetto: Aumento della massa netta massima autorizzata di articoli esplosivi nei veicoli EX/II (N13)

Riferimento all'allegato della direttiva: 7.5.5.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Limitazioni relative alle quantità di sostanze e articoli esplosivi.

Riferimento alla normativa nazionale: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13, Schedule 3.

Contenuto della normativa nazionale: Limitazioni relative alle quantità di sostanze e articoli esplosivi.

Osservazioni: La normativa del Regno Unito consente una massa netta massima pari a 5 000 kg per i veicoli di tipo II per i gruppi di compatibilità 1.1C, 1.1D, 1.1E e 1.1J.

Numerosi articoli della classe 1.1C, 1.1D, 1.1E e 1.1J trasportati sul territorio europeo sono di grandi dimensioni o comunque voluminosi e hanno una lunghezza superiore ai 2,5 m. Si tratta essenzialmente di articoli esplosivi per uso militare. Le limitazioni sulla costruzione di veicoli EX/II (che devono essere per legge veicoli chiusi) rendono il carico e lo scarico di detti articoli molto complesso. Per alcuni articoli è necessaria attrezzatura speciale per il carico e lo scarico all'inizio e al termine del trasporto. Nella pratica, tale attrezzatura esiste di rado. Esistono pochi veicoli EX/II in uso nel Regno Unito e sarebbe estremamente oneroso per il settore richiedere la costruzione di nuovi veicoli di tale tipo per il trasporto di questo genere di esplosivi.

Nel Regno Unito, gli esplosivi militari devono essere trasportati principalmente da imprese di trasporto commerciali, le quali non possono avvalersi delle esenzioni previste per i veicoli militari della direttiva quadro. Per superare tale problema, il Regno Unito ha sempre consentito il trasporto di tali articoli per un massimo di 5 000 kg sui veicoli EX/II. L'attuale limite non è sempre sufficiente perché un articolo può contenere oltre 1 000 kg di esplosivo.

Dal 1950 si sono verificati solo due incidenti (entrambi negli anni '50) riguardanti gli esplosivi detonanti di peso superiori a 5 000 kg, i quali sono stati provocati da un pneumatico incandescente e un surriscaldamento del sistema di scappamento che ha scatenato un incendio nei teloni di copertura del carico. Entrambi gli incendi avrebbero potuto avvenire anche con un carico minore. Non vi sono state vittime.

Da prove empiriche risulta improbabile che gli articoli esplosivi debitamente imballati possano esplodere in seguito ad un impatto, ad esempio una collisione con un altro veicolo. I dati provenienti da fonti militari e dai test d'impatto dei missili dimostrano che per la deflagrazione delle cartucce è necessaria una velocità d'impatto superiore a quella che si ottiene in un test di caduta da un'altezza di 12 metri.

Le attuali norme di sicurezza permangono inalterate.

RO-SQ 15.9

Oggetto: Esenzione dagli obblighi di supervisione per piccole quantità di talune merci della classe 1 (/N12).

Riferimento all'allegato della direttiva: 8.4 e 8.5 S1(6).

Contenuto dell'allegato della direttiva: Obblighi di supervisione per i veicoli che trasportano determinate quantità di merci pericolose.

Riferimento alla normativa nazionale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 24.

Contenuto della normativa nazionale: Prevede strutture di sicurezza per il parcheggio e la supervisione di tali veicoli, senza l'obbligo di supervisione costante di determinati carichi della classe 1 come previsto dall'ADR, capitolo 8.5. S1(6).

Osservazioni: Gli obblighi dell'ADR in materia di supervisione del carico non sono sempre ottemperabili in un contesto nazionale.

RO-SQ 15.10

Oggetto: Riduzione delle restrizioni sul trasporto di sostanze esplosive di natura diversa e sul trasporto di esplosivi insieme ad altre merci pericolose in vagoni, veicoli e container (N4/5/6).

Riferimento all'allegato della direttiva: 7.5.2.1 e 7.5.2.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Restrizioni relative ad alcuni tipi di carichi misti.

Riferimento alla normativa nazionale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 18.

Contenuto della normativa nazionale: La normativa nazionale è meno restrittiva in relazione ai carichi misti di sostanze esplosive, a patto che il loro trasporto sia privo di rischi.

Osservazioni: Il Regno Unito desidera consentire determinate variazioni rispetto alle norme relative al trasporto contemporaneo di esplosivi di diversa natura e al trasporto di esplosivi insieme ad altre merci pericolose. Ogni variazione è accompagnata da una limitazione della quantità di una o più delle parti costitutive del carico; le variazioni sarebbero autorizzate soltanto a condizione che «siano state adottate tutte le misure ragionevolmente praticabili per evitare che gli esplosivi siano messi in contatto con tali merci, che essi le danneggino o che ne siano danneggiati».

Qui di seguito sono indicati alcuni esempi delle variazioni che il Regno Unito potrebbe introdurre.

- 1) Gli esplosivi identificati con i numeri UN 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 e 0361 possono essere trasportati nello stesso veicolo su cui sono trasportate le merci pericolose identificate con il numero UN 1942. La quantità di UN 1942 che può essere trasportata è limitata, in quanto esso è considerato un esplosivo di cui al punto 1.1D.
- 2) Gli esplosivi identificati con i numeri UN 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 e 0453 possono essere trasportati nello stesso veicolo su cui sono trasportate le merci pericolose della categoria di trasporto 2 (ad eccezione di gas infiammabili e di sostanze infettive o tossiche) o le merci pericolose della categoria di trasporto 3 o qualsiasi combinazione di tali merci, purché la massa o il volume totale delle merci pericolose comprese nella categoria di trasporto 2 non sia superiore a 500 chilogrammi o litri e la massa totale netta di tali esplosivi non superi 500 chilogrammi.
- 3) Gli esplosivi di cui al punto 1.4G possono essere trasportati con i liquidi e i gas infiammabili della categoria di trasporto 2, con gas non infiammabili e non tossici della categoria di trasporto 3 oppure con qualsiasi combinazione di tali sostanze nello stesso veicolo, purché la massa o il volume delle merci pericolose non superi complessivamente 200 chilogrammi o litri e la massa netta totale degli esplosivi non sia superiore a 20 chilogrammi.
- 4) Gli articoli esplosivi identificati con i numeri UN 0106, 0107 e 0257 possono essere trasportati insieme ad articoli esplosivi compresi nel gruppo di compatibilità D, E o F del quale sono costituenti. La quantità totale degli esplosivi identificati con i numeri UN 0106, 0107 e 0257 non deve essere superiore a 20 chilogrammi.

RO-SQ 15.11

Oggetto: Alternativa all'esposizione di un cartello arancione per le piccole partite di materiale radioattivo in autoveicoli di dimensioni ridotte.

Riferimento all'allegato della direttiva: 5.3.2.

Contenuto dell'allegato alla direttiva: Obbligo di esporre un cartello arancione sugli autoveicoli di dimensioni ridotte che trasportano materiale radioattivo.

Riferimento alla normativa nazionale: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002 Regulation 5 (4) (d).

Contenuto della normativa nazionale: permette qualsiasi deroga approvata con questa procedura. La deroga richiesta è articolata come segue:

- 1) Gli autoveicoli devono:
 - a) recare le indicazioni previste dalle disposizioni applicabili di cui al punto 5.3.2. dell'ADR oppure
 - b) nel caso di autoveicoli di peso inferiore a 3 500 chilogrammi che trasportano meno di dieci colli contenenti materiale fissile o non fissile (non radioattivo) e in cui il totale degli indici di trasporto di tali colli non sia superiore a 3, tali autoveicoli possono alternativamente recare un avviso conforme ai requisiti di cui al paragrafo 2 in appresso.

- 2) Ai fini del precedente paragrafo 1, l'avviso da esporre in un autoveicolo durante il trasporto di materiale radioattivo deve essere conforme a quanto segue.
- a) La superficie deve essere di almeno 12 cm². La dicitura deve essere leggibile, in grassetto e di colore nero, in rilievo o impressa. Le maiuscole del termine «RADIOATTIVO» devono misurare almeno 12 mm di altezza, mentre tutte le altre maiuscole almeno 5 mm.
 - b) Non deve essere infiammabile nella misura in cui la dicitura deve rimanere leggibile anche dopo essere stata esposta ad un incendio dell'autoveicolo.
 - c) Deve essere fissato all'interno del veicolo in posizione chiaramente visibile al conducente, senza ostruirne la visuale ed esposto solamente quando l'autoveicolo trasporta materiale radioattivo.
 - d) Deve essere nella forma concordata riportare il nome, l'indirizzo e il recapito telefonico per i casi di emergenza.

Osservazioni: La deroga è necessaria per la movimentazione limitata di piccoli quantitativi di materiale radioattivo, essenzialmente monodosi di materiale radioattivo per i pazienti tra strutture ospedaliere a livello locale, in cui sono utilizzati autoveicoli di piccole dimensioni e non risulta semplice esporre il cartello arancione. L'esperienza ha dimostrato che, per questi veicoli, apporre i cartelli arancioni è problematico e sono difficili da mantenere in posizione nelle normali condizioni di trasporto. Gli autoveicoli saranno contrassegnati da cartelli che indicano il contenuto conformemente all'ADR, punto 5.3.1.5.2 (e normalmente 5.3.1.7.4) e specificano il pericolo. Inoltre, sarà apposto in posizione chiaramente visibile un cartello non infiammabile recante importanti informazioni utili nei casi di emergenza. In pratica, rispetto agli obblighi di cui all'ADR, punto 5.3.2, saranno disponibili maggiori informazioni in merito alla sicurezza.

ALLEGATO II

DEROGHE CONCESSE AGLI STATI MEMBRI PER IL TRASPORTO LOCALE LIMITATO AL PROPRIO TERRITORIO

BELGIO

RO-LT 1.1

Oggetto: Trasporto nelle immediate vicinanze di zone industriali, compreso il trasporto su strada pubblica.

Riferimento all'allegato della direttiva: Allegati A e B.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Allegati A e B.

Riferimento alla normativa nazionale: Deroghe 2-89, 4-97 e 2-2000.

Contenuto della normativa nazionale: Le deroghe riguardano la documentazione, l'etichettatura, la marcatura dei colli e il certificato del conducente.

Osservazioni: Le merci pericolose sono trasferite tra siti industriali.

Deroga 2-89: attraversamento di strada principale (prodotti chimici imballati).

Deroga 4-97: distanza di 2 km (lingotti di ghisa a una temperatura di 600 °C).

Deroga 2-2000: distanza approssimativa di 500 m (IBC, PG II, III, classi 3, 5.1, 6.1 e 9).

RO-LT 1.2

Oggetto: Movimentazione di cisterne non intese come attrezzatura per il trasporto.

Riferimento all'allegato della direttiva: 1.1.3.2. (f).

Riferimento alla normativa nazionale: Esenzione 6-82, 2-85.

Contenuto della normativa nazionale: Autorizza la movimentazione di cisterne fisse nominalmente vuote per scopi di pulizia o riparazione.

Osservazioni: Deroga registrata dalla Commissione europea sotto il numero 7 (ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 10).

RO-LT 1.3

Oggetto: Formazione di conducenti dei veicoli.

Trasporto locale delle merci UN 1202, 1203 e 1223 in colli e cisterne (in Belgio, entro un raggio di 75 km dal sito della sede legale).

Riferimento all'allegato della direttiva: 8.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Struttura maggiormente rigida.

Struttura:

- 1) Colli di esercitazione,
- 2) Cisterna di esercitazione,
- 3) Formazione speciale Classe 1,
- 4) Formazione speciale Classe 7.

Osservazioni: La proposta è di offrire un corso iniziale seguito da un esame limitato al trasporto delle merci UN 1202, 1203 e 1223 in colli e cisterne entro un raggio di 75 km dal sito della sede legale; la durata della formazione deve rispettare gli obblighi previsti dall'ADR. Dopo 5 anni il conducente deve seguire un corso di aggiornamento e superare un esame; il certificato comproverà l'abilitazione al «trasporto nazionale di merci UN 1202, 1203 e 1223 ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 9, della direttiva 94/55/CEE».

RO-LT 1.4

Oggetto: Trasporto di merci pericolose in cisterne per l'eliminazione mediante incinerazione.

Riferimento all'allegato della direttiva: 3.2.

Riferimento alla normativa nazionale: Deroga 01-2002.

Contenuto della normativa nazionale: Grazie a una deroga alla tabella di cui al capitolo 3.2, si consente l'utilizzo di una cisterna recante codice L4BH invece del codice L4DH per il trasporto di merci UN 3130, liquido idroreattivo, tossico, III, n.a.s. a determinate condizioni.

Osservazioni: Questa normativa può essere applicata solamente per il trasporto di merci pericolose su breve distanza.

DANIMARCA

RO-LT 2.1

Oggetto: UN 1202, 1203, 1223 e classe 2 — nessun documento di trasporto.

Riferimento all'allegato della direttiva: Allegato A, sezione 5.4.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Obbligo di documento di trasporto.

Riferimento alla normativa nazionale: Decreto n. 729 del 15 agosto 2001 sul trasporto su strada di merci pericolose (Bekendtgørelse nr. 729 af 15/08/2001 om vejtransport af farligt gods).

Contenuto della normativa nazionale:

Il documento di trasporto non è obbligatorio per il trasporto degli oli minerali della classe 3, delle merci UN 1202, 1203 e 1223 e dei gas della classe 2 in relazione alla distribuzione (beni da consegnare ad uno o più destinatari e raccolta di merci restituite in situazioni analoghe) se le istruzioni scritte, oltre alle informazioni richieste dall'ADR, contengono i dati relativi al n. UN, il nome e la classe.

Osservazioni:

La ragione d'essere di una siffatta deroga nazionale è lo sviluppo di attrezzatura elettronica che consente, ad esempio, alle compagnie petrolifere che utilizzano costantemente tale attrezzatura, di trasmettere ai veicoli informazioni sulla clientela. Dato che tali informazioni non sono disponibili prima del trasporto e che sono inviate al veicolo durante il tragitto, non è possibile redigere i documenti di trasporto a priori. Questo genere di trasporto sono ristrette a zone limitate.

Attualmente una deroga per la Danimarca per una disposizione analoga in virtù dell' articolo 6, paragrafo 10.

GERMANIA

RO-LT 3.1

Oggetto: Soppressione di talune diciture nel documento di trasporto (n2).

Riferimento all'allegato della direttiva: 5.4.1.1.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: contenuto del documento di trasporto.

Riferimento alla normativa nazionale: Regolamento relativo alle esenzioni nel trasporto di merci pericolose, precedente esenzione n. 55 (GGAV — Gefahrgut-Ausnahmeverordnung vom 23. Juni 1993, zuletzt geändert durch die Verordnung vom 23. Juni 1999 (BGBl. I 1999 S. 1435), bisherige Ausnahme Nr. 55).

Contenuto della normativa nazionale: Per tutte le classi tranne le classi 1 (eccetto la 1.4S), 5.2 e 7.

Indicazione non necessaria nel documento di trasporto:

- a) per quanto riguarda il destinatario nel caso della distribuzione locale (ad eccezione del pieno carico e del trasporto in determinati itinerari);
- b) per quanto riguarda il numero e il tipo dei colli, qualora il punto 1.1.3.6 non sia applicato e il veicolo sia conforme al disposto degli allegati A e B;
- c) per quanto riguarda le cisterne vuote non pulite, è sufficiente il documento di trasporto dell'ultimo carico.

Osservazioni: L'applicazione di tutte le disposizioni non è fattibile per il tipo di traffico in questione.

Deroga registrata dalla Commissione europea sotto il numero 22. (in virtù dell'articolo 6, paragrafo 10).

GRECIA

RO-LT 4.1

Oggetto: Deroga agli obblighi di sicurezza per le cisterne fisse (autocisterne) immatricolate prima del 31/12/2001 per il trasporto locale di piccoli quantitativi di alcune categorie di merci pericolose.

Riferimento all'allegato alla direttiva: 1.6.3.6, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, 6.8.2.1.17-6.8.2.1.22, 6.8.2.1.28, 6.8.2.2, 6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2.

Contenuto dell'allegato alla direttiva: Requisiti costruttivi, equipaggiamento, approvazione del tipo, ispezioni e collaudi e segnaletica di cisterne fisse (autocisterne), cisterne amovibili e container cisterna e corpi cisterna intercambiabili e contenitori, cisterne metalliche e veicoli batteria e contenitori per gas a elementi multipli (MEGC).

Riferimento alla normativa nazionale: Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχων των δεξαμενών μεταφοράς συγκεκριμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων για σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που βρίσκονται σε κυκλοφορία. [Requisiti costruttivi, equipaggiamento, ispezioni e collaudi di cisterne fisse (autocisterne), cisterne amovibili in circolazione per alcune categorie di merci pericolose].

Contenuto della normativa nazionale: Disposizione provvisoria: Le cisterne fisse (autocisterne), le cisterne amovibili e i container cisterna la cui prima immatricolazione è stata effettuata in Grecia tra il 1.1.1985 e il 31.12.2001 possono essere utilizzati fino al 31.12.2010. Questa disposizione provvisoria riguarda gli autoveicoli per il trasporto dei materiali pericolosi seguenti (UN: 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262, 3257). Questa modalità di trasporto è prevista per piccoli quantitativi o come trasporto locale per autoveicoli immatricolati durante il periodo succitato. Il periodo di transizione sarà applicato per le autocisterne adattate conformemente a:

- 1) i punti dell'ADR relativi alle ispezioni e ai collaudi, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, (ADR 1999: 211.151, 211.152, 211.153, 211.154);
- 2) lo spessore minimo della cisterna esterna di 3 mm per cisterne con capacità delle cisterne compartimentate fino a 3 500 litri e di almeno 4 mm di acciaio temperato per cisterne con compartimenti di capacità fino a 6 000 litri, indipendentemente dal tipo o dallo spessore delle separazioni;
- 3) se il materiale utilizzato è l'alluminio o un altro metallo, le cisterne devono rispettare gli obblighi relativi allo spessore e altre specifiche tecniche che derivano dai disegni tecnici approvati dall'autorità locale del paese in cui erano precedentemente immatricolate; in assenza di disegni tecnici, le cisterne devono soddisfare gli obblighi di cui al punto 6.8.2.1.17 (211 127);
- 4) le cisterne devono rispettare i seguenti marginali-punti 211 128, 6.8.2.1.28 (211 129), punto 6.8.2.2, e i relativi 6.8.2.2.1 e 6.8.2.2.2 (211 130, 211 131).

Più precisamente, le autocisterne di massa inferiore a 4 t, impiegate esclusivamente per il trasporto locale di gasolio (UN 1202), immatricolate per la prima volta anteriormente al 31.12.2002, se lo spessore della cisterna esterna è inferiore a 3 mm, ne è autorizzato l'utilizzo solo se trasformate in conformità al marginale 211.127, paragrafo 5, lettera b), quarto comma (6.8.2.1.20).

RO-LT 4.2

Oggetto: Deroga sui requisiti costruttivi per i veicoli base, riguardante gli autoveicoli intesi per il trasporto locale di merci pericolose, immatricolati per la prima volta anteriormente al 31 dicembre 2001.

Riferimento all'allegato alla direttiva: ADR 2001: 9.2, 9.2.3.2, 9.2.3.3.

Contenuto dell'allegato alla direttiva: Requisiti relativi alla costruzione di veicoli base.

Riferimento alla normativa nazionale: Τεχνικές Προδιαγραφές ήδη κυκλοφορούντων οχημάτων που διενεργούν εθνικές μεταφορές ορισμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων. (Requisiti tecnici di veicoli già in uso, intesi per il trasporto locale di talune categorie di merci pericolose).

Contenuto della normativa nazionale: La deroga è applicabile ai veicoli intesi per il trasporto locale di merci pericolose (categorie UN 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262 e 3257), immatricolate per la prima volta anteriormente al 31 dicembre 2001.

I veicoli summenzionati devono soddisfare i requisiti di cui al capitolo 9 (paragrafi da 9.2.1 al 9.2.6) dell'allegato B alla direttiva 94/55/CE con le seguenti deviazioni.

Devono essere rispettati necessariamente i requisiti di cui al punto 9.2.3.2 solo se il veicolo è dotato dal fabbricante di un sistema ABS e se è stato applicato un sistema frenante elettronico (EBS) secondo la definizione del punto 9.2.3.3.1, ma non necessariamente i punti 9.2.3.3.2. e 9.2.3.3.3.

L'energia elettrica al tachigrafo deve essere erogata tramite una barriera di sicurezza collegata direttamente alla batteria (marginale 220 514) e l'attrezzatura elettrica del meccanismo per sollevare un asse di un carrello deve essere installata dove è stata inizialmente installata dal fabbricante del veicolo e deve essere protetto da un carter (marginale 220 517).

Le autocisterne specifiche del volume massimo inferiore a 4 t intese per il trasporto locale di gasolio per il riscaldamento (UN: 1202) devono soddisfare obbligatoriamente solo i requisiti di cui ai punti 9.2.2.3, 9.2.2.6, 9.2.4.3 e 9.2.4.5.

Osservazioni: Il numero di tali veicoli è ridotto se paragonato con il numero totale dei veicoli già immatricolati che siano, inoltre, intesi esclusivamente per il trasporto locale. La forma della deroga richiesta, la grandezza del parco veicoli in questione e il tipo di merci trasportati non sollevano un problema di sicurezza viaria.

FRANCIA

RO-LT 6.1

Oggetto: Utilizzo di un documento marittimo come documento di trasporto per i tragitti brevi successivi allo scarico di una nave.

Riferimento all'allegato della direttiva: Punto 5.4.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Le informazioni devono apparire nel documento utilizzato come documento di trasporto per le merci pericolose.

Riferimento alla normativa nazionale: Arrêté du 1^{er} juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par route — Article 23-4.

Contenuto della normativa nazionale: Il documento marittimo è utilizzato come documento di trasporto entro un raggio di 15 km.

RO-LT 6.2

Oggetto: Trasporto di articoli di classe 1 unitamente a materiale pericoloso incluso in altre classi (91).

Riferimento all'allegato della direttiva: 7.5.2.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Divieto di caricamento congiunto di colli con diverse etichette relative alla sicurezza.

Riferimento alla normativa nazionale: Arrêté du 1^{er} juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par route — Article 26-4.

Contenuto della normativa nazionale: Possibilità di trasportare congiuntamente detonatori semplici o assemblati e merci non comprese nella classe 1, a determinate condizioni e su una distanza massima di 200 km in Francia.

RO-LT 6.3

Oggetto: Trasporto di cisterne fisse di GPL (18).

Riferimento all'allegato della direttiva: Allegati A e B.

Riferimento alla normativa nazionale: Arrêté du 1^{er} juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par route — Article 30.

Contenuto della normativa nazionale: Il trasporto delle cisterne fisse di GPL è soggetto alla normativa specifica. Applicabile solo per brevi distanze.

RO-LT 6.4

Oggetto: Condizioni specifiche relative alla formazione dei conducenti e all'approvazione dei veicoli utilizzati per il trasporto agricolo (brevi distanze).

Riferimento all'allegato della direttiva: Allegati A e B — attrezzatura relativa alle cisterne e formazione dei conducenti.

Contenuto dell'allegato della direttiva:

Punto 6.8.3.2 (attrezzatura relativa alla cisterna).

Punti 8.2.1 e 8.2.2 (formazione dei conducenti).

Riferimento alla normativa nazionale: Arrêté du 1^{er} juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par route — Article 29.2 — Allegato D.4.

Contenuto della normativa nazionale:

Disposizioni specifiche in merito all'approvazione dei veicoli.

Formazione speciale dei conducenti.

PAESI BASSI

RO-LT 10.1

Oggetto: Programma 2002 per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi.

Riferimento all'allegato della direttiva: 1.1.3.6 3.3; 4.1.4; 4.1.6; 4.1.8; 4.1.10; 5.2.2; 5.4.0; 5.4.1; 5.4.3; 7.5.4; 7.5.7; 8.1.2.1; lettere a) e b); 8.1.5, lettera c); 8.3.6.

Contenuto dell'allegato della direttiva:

1.1.3.6: Esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto.

3.3: Disposizioni speciali applicabili a sostanze o a oggetti specifici.

4.1.4: Elenco con istruzioni di imballaggio; 4.1.6: Obblighi speciali riguardanti l'imballaggio per le merci di classe 2; 4.1.8: Obblighi speciali riguardanti l'imballaggio per le sostanze infettive; 4.1.10: Obblighi speciali per gli imballaggi collettivi.

5.2.2: Etichettatura degli imballaggi destinati al trasporto; 5.4.0: Le merci trasportate nel quadro del programma ADR devono essere accompagnate dalla documentazione prevista in questo capitolo, se applicabile, sempreché non sia stata concessa un'esenzione in virtù dei punti da 1.1.3.1 a 1.1.3.5; 5.4.1: Documento di transito per le merci pericolose con le relative informazioni; 5.4.3: Istruzioni scritte.

7.5.4: Precauzioni riguardanti cibo, altri articoli di consumo e mangimi animali;

7.5.7: Movimentazione e sistemazione del carico.

8.1.2.1: Oltre alla documentazione richiesta dalla legge, devono essere a bordo dell'unità di trasporto i seguenti documenti: a. i documenti di transito di cui al punto 5.4.1 riguardanti tutte le merci pericolose trasportate e, se applicabile, il certificato di carico del container prevista dal punto 5.4.2; b. le istruzioni scritte fornite al punto 5.4.3 relative a tutte le merci pericolose trasportate; 8.1.5: Ciascuna unità che trasporti merci pericolose deve essere provvista di: c. l'attrezzatura necessaria a permettere l'attuazione delle misure speciali aggiuntive indicate nelle istruzioni scritte di cui al punto 5.4.2; 8.3.6: Lasciare il motore acceso durante le operazioni di carico e scarico.

Riferimento alla normativa nazionale: Artikel 3 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Contenuto della normativa nazionale: Articolo 3

- a) I seguenti punti dell'ADR non sono applicabili:
- b) 1.1.3.6;
- c) 3.3;
- d) 4.1.4; 4.1.6; 4.1.8; 4.1.10;
- e) 5.2.2; 5.4.0; 5.4.1; 5.4.3;
- f) 7.5.4; 7.5.7;

8.1.2.1. lettere a) e b); 8.1.5. lettera c); 8.3.6.

Osservazioni: Il programma è stato elaborato in modo da consentire ai privati di consegnare «piccoli rifiuti chimici» presso un sito unico. È applicabile a sostanze residue come i rifiuti di procedimenti di tintura, ad esempio. Il livello di pericolo è ridotto al minimo dalla scelta dei mezzi di trasporto, comprendente, tra l'altro, il ricorso a elementi di trasporto speciali e la collocazione di cartelli che vietano di fumare in posizione chiaramente visibile al pubblico. Date le quantità limitate offerte e la natura specialistica dell'imballaggio, a questo articolo non è applicabile una serie di punti dell'ADR. Il programma prevede altre regole supplementari.

RO-LT 10.2

Oggetto: Programma 2002 per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi.

Riferimento all'allegato della direttiva: 1.1.3.6.

Contenuto dell'allegato alla direttiva: Esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto.

Riferimento alla normativa nazionale: Artikel 10, onderdeel a, en 16, onderdeel b, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Contenuto della normativa nazionale:

- 10a. Tanto il certificato di competenza professionale del conducente quanto la nota di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), si trovano a bordo del veicolo.
- 10b. Il conducente del veicolo possiede la qualifica per il «trasporto di rifiuti pericolosi» rilasciata dal CCV (organismo di certificazione dei conducenti).

Osservazioni: Vista l'enorme varietà dei rifiuti domestici in questione, l'operatore del trasporto deve possedere un certificato di competenza professionale, nonostante le quantità irrisorie di rifiuti depositate. Un'ulteriore condizione prevede che l'operatore abbia ottenuto la qualifica per il trasporto dei rifiuti pericolosi.

Uno dei motivi è di impedire che l'operatore non imballi assieme, ad esempio, acidi e basi e che sappia come agire in caso di incidente.

RO-LT 10.3

Oggetto: Programma 2002 per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi.

Riferimento all'allegato della direttiva: 1.1.3.6.

Contenuto dell'allegato alla direttiva: Esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto.

Riferimento alla normativa nazionale: Artikel 10b van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Contenuto della normativa nazionale: Articolo 10, lettera b).

Sono presenti a bordo del veicolo: b. istruzioni scritte e informazioni redatte ai sensi dell'allegato all'atto che istituisce il programma.

Osservazioni: Dato che il programma esclude l'esenzione dal punto 1.1.3.6 dell'ADR, anche i piccoli quantitativi devono essere accompagnati da istruzioni scritte. Ciò è stato ritenuto necessario per via della varietà di rifiuti pericolosi depositati e per il fatto che chi li deposita (privati) non è familiare con il grado di pericolo che rappresentano.

RO-LT 10.4

Oggetto: Programma 2002 per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi.

Riferimento all'allegato della direttiva: 6.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Disposizioni sulla produzione e sul collaudo degli imballaggi.

Riferimento alla normativa nazionale: Artikel 6 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Contenuto della normativa nazionale: Articolo 6.

1. I rifiuti domestici pericolosi devono essere presentati esclusivamente in un imballaggio chiuso ermeticamente adeguato alla sostanza in questione.
 - a) per gli oggetti che rientrano nella categoria 6.2: un imballaggio che sia garantito contro eventuali rischi per chiunque lo manipoli;
 - b) per i rifiuti domestici pericolosi di origine industriale: una cassa di capacità non superiore a 60 litri, in cui le sostanze siano separate per categoria di pericolo (KGA-box).
2. Non devono essere presenti rifiuti domestici pericolosi sulla parte esterna dell'imballaggio.
3. L'imballaggio deve riportare il nome della sostanza.
4. Per ciascuna raccolta, sarà accettata una sola cassa ai sensi del punto 1, lettera b).

Osservazioni: Questo articolo deriva dall'articolo 3, in cui alcuni punti dell'ADR sono dichiarati non applicabili. Nell'ambito di questo regolamento, non sono necessari imballaggi omologati come previsto al punto 6.1 dell'ADR, per via dei quantitativi ridotti di sostanze pericolose in questione. In alternativa, l'articolo fissa una serie di regole, di cui una prevede che le sostanze pericolose siano trasportate in contenitori ermetici che blocchino qualsiasi fuga.

RO-LT 10.5

Oggetto: Programma per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi 2002.

Riferimento all'allegato della direttiva: 6.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Disposizioni sulla produzione e sul collaudo degli imballaggi.

Riferimento alla normativa nazionale: Artikel 7, tweede lid, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Contenuto della normativa nazionale: Articolo 7.2.

Il veicolo ha un compartimento di carico separato dalla cabina del conducente da una parete solida e spessa oppure, in alternativa, un compartimento di carico che non è parte integrante del veicolo.

Osservazioni: Nell'ambito di questo regolamento, non sono necessari imballaggi omologati come previsto al punto 6.1 dell'ADR, per via dei quantitativi ridotti di sostanze pericolose in questione. Di conseguenza, questo articolo contiene un obbligo aggiuntivo inserito per impedire l'infiltrazione delle esalazioni tossiche nella cabina del conducente.

RO-LT 10.6

Oggetto: Programma 2002 per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi.

Riferimento all'allegato della direttiva: 6.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Disposizioni sulla produzione e sul collaudo degli imballaggi.

Riferimento alla normativa nazionale: Artikel 8, tweede lid, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Contenuto della normativa nazionale: Articolo 8.1.

Il compartimento di carico di un veicolo chiuso è dotato, nella parte superiore, di un estrattore di aria costantemente acceso e nella parte inferiore di aperture.

Osservazioni: Nell'ambito di questo regolamento, non sono necessari imballaggi omologati come previsto al punto 6.1 dell'ADR, per via dei quantitativi ridotti di sostanze pericolose in questione. Di conseguenza, questo articolo contiene un obbligo aggiuntivo inserito per impedire l'infiltrazione di eventuali esalazioni tossiche nella cabina del conducente.

RO-LT 10.7

Oggetto: Programma 2002 per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi.

Riferimento all'allegato della direttiva: 6.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Disposizioni sulla produzione e sul collaudo degli imballaggi.

Riferimento alla normativa nazionale: Artikel 9, eerste, tweede en derde en derde lid, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Contenuto della normativa nazionale: Articolo 9.

1. Il veicolo è provvisto di unità, le quali, durante il trasporto:
 - a) non rischiano di spostarsi accidentalmente e
 - b) sono chiuse ermeticamente con un coperchio che non rischia di aprirsi accidentalmente.
2. Il punto 1, lettera b), non è applicabile durante il transito ai fini della raccolta o quanto il veicolo sia fermo durante il giro di raccolta.
3. Nel veicolo deve essere ricavata una zona abbastanza libera per selezionare e depositare nelle diverse unità i rifiuti pericolosi domestici.

Osservazioni: Nell'ambito di questo regolamento, non sono necessari imballaggi omologati, come previsto al punto 6.1 dell'ADR, per via dei quantitativi ridotti di sostanze pericolose in questione. Questo articolo è inteso per fornire un'unica garanzia attraverso l'uso di recipienti per stoccare gli imballaggi, garantendo in tal modo un metodo di stoccaggio per ciascuna categoria di merci pericolose.

RO-LT 10.8

Oggetto: Programma 2002 per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi.

Riferimento all'allegato della direttiva: 6.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Disposizioni sulla produzione e sul collaudo degli imballaggi.

Riferimento alla normativa nazionale: Artikel 14 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Contenuto della normativa nazionale: Articolo 14.

1. I rifiuti domestici pericolosi sono esclusivamente trasportati in appositi recipienti.
2. In ogni recipiente sono collocati sostanze e oggetti di un'unica classe.
3. Per quanto riguarda gli oggetti e le sostanze della classe 8, esistono contenitori separati per acidi, basi e batterie.
4. Le bombolette spray sono collocate in scatole di cartone che possono essere chiuse, a condizione che siano trasportate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1.
5. Eventuali estintori di classe 2 raccolti possono essere collocati nello stesso recipiente delle bombolette spray non imballate in scatole di cartone.
6. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, non è necessario il coperchio per il trasporto di batterie, a condizione che siano poste nel recipiente in modo che tutte le aperture delle batterie siano chiuse e rivolte verso l'alto.

Osservazioni: Questo articolo deriva dall'articolo 3, in cui alcuni punti dell'ADR sono dichiarati non applicabili. Nell'ambito di questo regolamento, non sono necessari imballaggi omologati come previsto al punto 6.1 dell'ADR. Questo articolo fissa le disposizioni inerenti i recipienti per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti domestici pericolosi.

RO-LT 10.9

Oggetto: Programma 2002 per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi.

Riferimento all'allegato della direttiva: 6.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Disposizioni sulla produzione e sul collaudo degli imballaggi.

Riferimento alla normativa nazionale: Artikel 15 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Contenuto della normativa nazionale: Articolo 15.

1. I recipienti, o scatole destinate al trasporto di bombolette spray, dovrebbero riportare in modo chiaro le seguenti diciture:
 - a) per le bombolette spray di classe 2 nelle scatole in cartone, il termine «SPUITBUSSEN» [bombolette spray];
 - b) per gli estintori e le bombole spray di classe 2, l'etichetta n. 2.2;
 - c) per gli estintori e le bombole spray di classe 3, l'etichetta n. 3;
 - d) per i residui di vernici e pitture di classe 4.1: etichetta n. 4.1;
 - e) per le sostanze nocive di classe 6.1: etichetta n. 6.1;
 - f) per gli oggetti di classe 6.2: etichetta n. 6.2;
 - g) per le sostanze caustiche di classe 8: etichetta n. 8; nonché:
 - 1) per le sostanze alcaline: il termine «BASEN» [basi]
 - 2) per le sostanze acide: il termine «ZUREN» [acidi]
 - 3) per le batterie: il termine «ACCU'S» [batterie]
2. Le medesime etichette e diciture sono esposte in modo visibile negli spazi chiudibili all'interno del veicolo in cui possono essere collocati i recipienti.

Osservazioni: Questo articolo deriva dall'articolo 3, in cui alcuni punti dell'ADR sono dichiarati non applicabili. Nell'ambito di questo regolamento, non sono necessari imballaggi omologati come previsto al punto 6.1 dell'ADR. Questo articolo fissa le disposizioni per l'identificazione dei recipienti per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti domestici pericolosi.

RO-LT 10.10

Oggetto: Programma 2002 per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi.

Riferimento all'allegato della direttiva: 7.5.4.

Contenuto dell'allegato alla direttiva: Precauzioni riguardanti cibo, altri articoli di consumo e mangimi animali.

Riferimento alla normativa nazionale: Artikel 13 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Contenuto della normativa nazionale: Articolo 13

1. Si vieta il trasporto di alimenti per consumo umano e mangimi per animali contemporaneamente ai rifiuti domestici pericolosi.
2. Il veicolo deve essere in sosta durante la raccolta.
3. Quando il veicolo è in movimento o in sosta per la raccolta, deve essere attivata una luce arancione intermittente.
4. Durante la raccolta in un punto fisso, indicato appositamente, devono essere spenti sia il motore sia, in deroga al punto 3, la luce intermittente.

Osservazioni: Il divieto di cui al punto 7.5.4. dell'ADR è esteso a questo caso dal momento che, per via della varietà di sostanze depositate, vi è quasi sempre inclusa una sostanza di classe 6.1.

RO-LT 10.11

Oggetto: Programma 2002 per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi.

Riferimento all'allegato della direttiva: 7.5.9.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Divieto di fumare.

Riferimento alla normativa nazionale: Artikel 9, tweede lid, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Contenuto della normativa nazionale: Articolo 9.

4. I cartelli recanti la dicitura «Non fumare» devono essere esposti in modo chiaro sui lati e sul retro del veicolo.

Osservazioni: Poiché il regolamento riguarda il deposito di sostanze pericolose da parte di privati, l'articolo 9, paragrafo 4, sancisce l'obbligo di apporre in modo visibile un cartello con la dicitura «Non fumare».

RO-LT 10.12

Oggetto: Programma 2002 per il trasporto di rifiuti domestici pericolosi.

Riferimento all'allegato alla direttiva: 8.1.5.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Attrezzature varie.

Tutte le unità di trasporto che trasportano merci pericolose devono essere provviste di:

- a) almeno un ceppo di arresto per veicolo di una misure adatta al peso del veicolo e al diametro delle ruote;
- b) l'attrezzatura necessaria per attuare le misure generali indicate nelle istruzioni relative alla sicurezza di cui al punto 5.4.3, in particolare:
 - due segnali di avvertimento verticali distinti (ad esempio, coni rifrangenti, triangoli o luci intermittenti arancioni indipendenti dall'impianto elettrico del veicolo),
 - un giacca o altro abbigliamento di sicurezza di buona qualità (cfr. la norma europea EN 471 a titolo di esempio) per ciascun membro dell'equipaggio,
 - una torcia elettrica manuale (cfr. anche il punto 8.3.4) per ciascun membro dell'equipaggio,
 - una protezione respiratoria ai sensi del requisito aggiuntivo S7 (cfr. capitolo 8.5) se questa disposizione aggiuntiva è applicabile conformemente alla colonna 19 della tabella A del capitolo 3.2,
- c) l'attrezzatura necessaria per attuare le misure speciali aggiuntive indicate nelle istruzioni relative alla sicurezza di cui al punto 5.4.3.

Riferimento alla normativa nazionale: Artikel 11 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Contenuto della normativa nazionale: Articolo 11

Ciascun occupante del veicolo deve avere a portata di mano un kit di sicurezza comprendente:

- a) occhiali protettivi completamente chiusi;
- b) una maschera respiratoria protettiva;
- c) una tuta o un grembiule resistenti agli acidi;
- d) guanti di gomma sintetici;
- e) stivali o scarpe resistenti agli acidi; e
- f) una bottiglia di acqua distillata per effettuare bagni oculari.

Osservazioni: Data la vasta gamma di sostanze pericolose depositate, sono applicati ulteriori requisiti sull'equipaggiamento obbligatorio di sicurezza rispetto a quanto previsto dal punto 8.1.5 dell'ADR.

SVEZIA

RO-LT 14.1

Oggetto: Trasporto di rifiuti pericolosi verso gli appositi impianti di smaltimento.

Riferimento all'allegato della direttiva: Parte 2, punti 5.2 e 6.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Classificazione, marcatura, etichettatura e prescrizioni per la costruzione e la verifica degli imballaggi.

Riferimento alla normativa nazionale: Disposizioni specifiche riguardanti determinati trasporti nazionali di merci pericolose su strada e fuori strada (Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng).

Contenuto della normativa nazionale:

La normativa contiene criteri di classificazione semplificati, prescrizioni meno restrittive per la costruzione e la verifica degli imballaggi e prescrizioni modificate per l'etichettatura e la marcatura.

Anziché classificare i rifiuti pericolosi in base all'ADR, essa li suddivide in varie categorie; ogni categoria comprende sostanze che, in base all'ADR, possono essere imballate insieme (imballaggio in comune).

Ogni imballaggio dev'essere contrassegnato, anziché dal numero UN, dal codice della categoria di appartenenza dei rifiuti.

Osservazioni:

Queste norme si limitano a disciplinare il trasporto dei rifiuti pericolosi dai siti di riciclaggio pubblici agli appositi impianti di smaltimento.

RO-LT 14.2

Oggetto: Il nome e indirizzo del mittente nel documento di trasporto.

Riferimento all'allegato della direttiva: Punto 5.4.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Informazioni generali richieste nel documento di trasporto.

Riferimento alla normativa nazionale: Disposizioni specifiche riguardanti determinati trasporti nazionali di merci pericolose su strada e fuori strada (Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng).

Contenuto della normativa nazionale: La legislazione nazionale sancisce che il nome e l'indirizzo del mittente non sono necessari se l'imballaggio vuoto e non pulito è reso nell'ambito del sistema di distribuzione.

Osservazioni:

Nella maggior parte dei casi, gli imballaggi vuoti e non puliti restituiti contengono ancora piccole quantità di merci pericolose.

A questa deroga fanno ricorso essenzialmente le industrie per la restituzione di contenitori di gas vuoti ma non puliti in cambio di contenitori pieni.

RO-LT 14.3

Oggetto: Trasporto di merci pericolose nelle immediate vicinanze di siti industriali, compreso il trasporto su strada pubblica tra diverse parti dei medesimi.

Riferimento all'allegato della direttiva: Allegati A e B.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Disposizioni relative al trasporto su strade pubbliche di merci pericolose.

Riferimento alla normativa nazionale: Disposizioni specifiche riguardanti determinati trasporti nazionali di merci pericolose su strada e fuori strada (Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng).

Contenuto della normativa nazionale: Trasporto nelle immediate vicinanze di siti industriali, compreso il trasporto su strada pubblica tra diverse parti dei medesimi. Questa deroga riguarda l'etichettatura e la marcatura di colli, i documenti di trasporto, il certificato di abilitazione dei conducenti e il certificato di approvazione ai sensi della parte 9.

Osservazioni:

Esistono varie situazioni in cui le merci pericolose sono trasferite tra locali ubicati sui due lati di una strada pubblica. Questa forma di trasporto non costituisce trasporto di merci pericolose su strada privata e dovrebbe pertanto essere disciplinato dalle disposizioni attinenti.

Cfr. anche direttiva 96/49/CE, articolo 6, paragrafo 14.

RO-LT 14.4

Oggetto: Trasporto di merci pericolose sequestrate dalle autorità.

Riferimento all'allegato della direttiva: Allegati A e B

Contenuto dell'allegato della direttiva:

Disposizioni relative al trasporto di merci pericolose su strada.

Riferimento alla normativa nazionale: Disposizioni specifiche riguardanti determinati trasporti nazionali di merci pericolose su strada e fuori strada (Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng).

Contenuto della normativa nazionale:

Possono essere concesse deroghe alla normativa per motivi di sicurezza dei lavoratori, prevenzione degli incidenti durante le operazioni di scarico, presentazione di prove, ecc.

Le deroghe alla normativa sono concesse solamente se le normali condizioni di trasporto soddisfano livelli di sicurezza richiesti.

Osservazioni:

Tali deroghe possono essere applicabili solamente dalle autorità che hanno effettuato il sequestro delle merci.

Questa deroga è intesa per il trasporto locale. Potrebbe trattarsi del trasporto di merci sequestrate dalla polizia, ad esempio esplosivi o beni rubati. Il problema con questo genere di merci risiede nel fatto che si può mai essere certi della loro classificazione. Inoltre, spesso tali merci non sono imballate, contrassegnate o etichettate in conformità con l'ADR. Ogni anno la polizia effettua diverse centinaia di operazioni di trasporto di questo tipo.

Nel caso degli alcolici di contrabbando, il trasporto deve essere effettuato dal luogo del sequestro ad un deposito di materiale probatorio e in un secondo tempo a una struttura per la sua distruzione, tra le quali può intercorrere anche una considerevole distanza. Le deroghe consentite sono: a) non è necessario etichettare ogni collo e b) non è necessario utilizzare i colli approvati. Tuttavia, ciascun pallet contenente tali colli deve essere debitamente etichettato. Si deve altresì ottemperare a tutte le restanti disposizioni. Vengono effettuate circa 20 operazioni di trasporto di questo genere ogni anno.

RO-LT 14.5

Oggetto: Trasporto di merci pericolose all'interno di una zona portuale o in prossimità di un porto.

Riferimento all'allegato della direttiva: 8.1.2, 8.1.5, 9.1.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva: I documenti devono accompagnare la merce; ciascuna unità di trasporto con merci pericolose a bordo deve essere attrezzata a norma; approvazione dei veicoli.

Riferimento alla normativa nazionale: Disposizioni specifiche riguardanti determinati trasporti nazionali di merci pericolose su strada e fuori strada (Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng).

Contenuto della normativa nazionale:

Non è necessario che i documenti siano presenti sull'unità di trasporto (ad eccezione del certificato di abilitazione del conducente).

Non vi è l'obbligo che l'unità di trasporto abbia i documenti di cui al punto 8.1.5.

I trattori non necessitano del certificato di approvazione.

Osservazioni:

Cfr. anche direttiva 96/49/CE, articolo 6, paragrafo 14.

RO-LT 14.6

Oggetto: Certificato di formazione ADR per ispettori.

Riferimento all'allegato della direttiva: 8.2.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: I conducenti dei veicoli devono seguire appositi corsi di formazione.

Riferimento alla normativa nazionale: Disposizioni specifiche riguardanti determinati trasporti nazionali di merci pericolose su strada e fuori strada (Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng).

Contenuto della normativa nazionale:

Gli ispettori incaricati del controllo tecnico annuale del veicolo non sono tenuti a frequentare i corsi di cui al punto 8.2 né a essere in possesso del certificato di formazione ADR.

Osservazioni:

In certi casi, i veicoli sottoposti al controllo tecnico possono presentare un carico di merce pericolosa, ad esempio cisterne vuote e non pulite.

Le disposizioni di cui al punto 1.3 e 8.2.3 rimangono applicabili.

RO-LT 14.7

Oggetto: Distribuzione locale di merci UN 1202, 1203 e 1223 in autocisterne.

Riferimento all'allegato della direttiva: 5.4.1.1.6, 5.4.1.4.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva:

Per le cisterne e le autocisterne vuote e non pulite, la descrizione deve essere conforme al punto 5.4.1.1.6.

Il nome e l'indirizzo di più destinatari può essere registrato su altri documenti.

Riferimento alla normativa nazionale: Disposizioni specifiche riguardanti determinati trasporti nazionali di merci pericolose su strada e fuori strada (Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng).

Contenuto della normativa nazionale:

Per le cisterne e le autocisterne vuote e non pulite, la descrizione nel documento di trasporto conformemente al disposto del punto 5.4.1.1.6 non è necessaria se la quantità della sostanza nel piano di carico è contrassegnata dalla cifra «0».

Il nome e il recapito dei destinatari non è necessario in alcun documento presente a bordo del veicolo.

RO-LT 14.8

Oggetto: Trasporto di serbatoi vuoti non puliti e non adibiti al trasporto

Riferimento all'allegato della direttiva: 5.4.1.1.1, 6.8, 8.2.2.8.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Il documento di trasporto, le prescrizioni relative alla costruzione, il collaudo ecc. per le cisterne e il certificato di abilitazione del conducente.

Riferimento alla normativa nazionale: Disposizioni specifiche riguardanti determinati trasporti nazionali di merci pericolose su strada e fuori strada (Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng).

Contenuto della normativa nazionale:

Le sostanze UN 1202, 1203, 1223 e 1965 possono essere trasportate in cisterne fisse non intese per il trasporto. Le cisterne devono essere svuotate.

L'unità di trasporto deve essere contrassegnata come un'autocisterna con la sostanza in questione. Il conducente deve essere in possesso di un certificato conforme al punto 8.2.2.7.1.

Osservazioni:

Questa deroga si applica quando le cisterne devono essere spostate, ad esempio per la riparazione o la manutenzione.

Scopo della deroga è di evitare eventuali rischi e l'impatto ambientale associato alla pulizia delle cisterne vuote prima del trasporto.

La deroga si applica alle piccole quantità. Spesso questo genere di trasporti sono effettuati a livello locale, ma in alcuni rari casi, il tragitto può superare i 300 km nella Svezia settentrionale, scarsamente popolata.

Condizioni di trasporto: le apparecchiature installate sulla cisterna non devono essere collocate in modo da poter essere danneggiate durante il trasporto. I documenti che dimostrano che la cisterna è omologata per la sostanza trasportata devono viaggiare sul mezzo. I dispositivi di fissaggio della cisterna al veicolo devono sostenere il doppio del peso della cisterna trasportata. Il veicolo su cui è posta la cisterna non può trasportare un carico di sostanze infiammabili.

RO-LT 14.9

Oggetto: Trasporto locale in relazione a siti agricoli e siti di costruzione di opere pubbliche.

Riferimento all'allegato della direttiva: 5.4, 6.8 e 9.1.2.

Contenuto dell'allegato della direttiva:

Obbligo di documento di trasporto Costruzione di cisterne: Certificato di approvazione.

Riferimento alla normativa nazionale: Disposizioni specifiche riguardanti determinati trasporti nazionali di merci pericolose su strada e fuori strada (Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng).

Contenuto della normativa nazionale:

Il trasporto locale relativo a siti agricoli e siti di costruzione di opere pubbliche può non ottemperare a talune norme:

- La dichiarazione di merce pericolosa non è necessaria.
- Si possono utilizzare cisterne e contenitori non costruiti conformemente al capitolo 6.8 ma solamente alla legislazione precedentemente in vigore collocate su strutture mobili per il personale.
- Le vecchie autocisterne che non soddisfano le disposizioni di cui ai capitoli 6.7 e 6.8, intese per il trasporto delle sostanze UN 1268, 1999, 3256 e 3257, provviste o meno delle attrezzature per la collocazione del rivestimento stradale, possono ancora essere utilizzate per il trasporto locale e nelle immediate vicinanze di cantieri di opere stradali.
- Non è necessario il certificato di approvazione per le strutture mobili per il personale e le cisterne, provviste o meno delle attrezzature per la collocazione del rivestimento stradale.

Osservazioni:

Una struttura mobile per il personale è una sorta di roulotte con una stanza per il personale, provvista di una cisterna o di un contenitore non approvati per il carburante (diesel) per l'uso di trattori forestali.

REGNO UNITO

RO-LT 15.1

Oggetto: Attraversamento di strade pubbliche da parte di veicoli che trasportano merci pericolose (N8)

Riferimento all'allegato della direttiva: Allegati A e B.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Disposizioni relative al trasporto su strade pubbliche di merci pericolose.

Riferimento alla normativa nazionale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 3 Schedule 2(3) (b); Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 3(3) (b).

Contenuto della normativa nazionale: Non applicazione della normativa relativa alle merci pericolose al trasporto tra siti privati separati da una strada.

Osservazioni: Questa situazione può verificarsi facilmente quando le merci sono trasferite tra due locali privati situati su entrambi i lati di una strada. Ciò non costituisce trasporto di merci pericolose su strada pubblica nel normale senso del termine, per cui non dovrebbe essere applicabile nessuna delle disposizioni della normativa specifica.

RO-LT 15.2

Oggetto: Esenzione dal divieto di apertura, da parte del conducente o dell'assistente del conducente, dei colli contenenti merci pericolose nella catena di distribuzione a livello locale compresa tra il deposito di distribuzione locale al dettagliante o all'utente finale o dal dettagliante all'utente finale (tranne per la classe 7) (N11).

Riferimento all'allegato della direttiva: 8.3.3.

Contenuto dell'allegato della direttiva: Divieto di apertura, da parte del conducente o dell'assistente del conducente, dei colli contenenti merci pericolose.

Riferimento alla normativa nazionale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 12 (3).

Contenuto della normativa nazionale: Il divieto di apertura dei colli è limitata dalla specifica «Unless authorised to do so by the operator of the vehicle» (salvo autorizzazione da parte dell'operatore del veicolo).

Osservazioni: Se intesa letteralmente, la formulazione del divieto di cui all'allegato può creare seri problemi per la distribuzione al dettaglio.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 settembre 2003

che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato in vista della possibile inclusione del fosfito di potassio, dell'acechinocil e del ciflufenamid nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

[notificata con il numero C(2003) 3128]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/636/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2003/79/CE ⁽²⁾ della Commissione, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 91/414/CEE dispone la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive di cui è autorizzata l'incorporazione nei prodotti fitosanitari.
- (2) Il 22 agosto 2002 la Luxembourg Industries (Pamol) Ltd ha presentato alle autorità francesi un fascicolo relativo alla sostanza attiva fosfito di potassio, chiedendone l'inserimento nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Il 17 marzo 2003 la Agro-Kanesho Co. Ltd ha presentato alle autorità dei Paesi Bassi un fascicolo relativo alla sostanza attiva acechinocil, chiedendone l'inserimento nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Il 14 gennaio 2003 la Nippon Soda Company Limited ha presentato alle autorità del Regno Unito un fascicolo relativo alla sostanza attiva ciflufenamid, chiedendone l'inserimento nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.
- (3) Le autorità della Francia, dei Paesi Bassi e del Regno Unito hanno comunicato alla Commissione che, in base ad un primo esame, i fascicoli sembrano soddisfare i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all'allegato II della direttiva 91/414/CEE. I fascicoli presentati sembrano soddisfare anche i requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in causa. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, i fascicoli sono stati in seguito trasmessi dai rispettivi richiedenti alla Commissione e agli altri Stati membri e comunicati al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

- (4) Con la presente decisione si conferma formalmente, a livello comunitario, che i fascicoli rispondono in linea di massima ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato II e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, a quelli di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE.
- (5) La presente decisione non pregiudica il diritto della Commissione di invitare il richiedente a presentare ulteriori dati o informazioni allo Stato membro designato quale relatore per una determinata sostanza o all'Autorità, a chiarimento di alcuni punti del fascicolo.
- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I fascicoli relativi alle sostanze attive di cui all'allegato della presente decisione, presentati alla Commissione e agli Stati membri ai fini dell'inclusione di tali sostanze nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, soddisfano in linea di massima i requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato II della direttiva 91/414/CEE

Essi soddisfano inoltre i requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE per un prodotto fitosanitario contenente le sostanze attive, tenuto conto degli impieghi proposti.

Articolo 2

Gli Stati membri relatori proseguono l'esame particolareggiato dei fascicoli in oggetto e riferiscono alla Commissione, quanto prima possibile e comunque entro il 4 settembre 2004, le conclusioni del loro esame, unitamente ad eventuali raccomandazioni sull'iscrizione o meno della sostanza attiva in causa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e sulle relative condizioni.

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 205 del 14.8.2003, pag. 16.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2003.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

*ALLEGATO***SOSTANZE ATTIVE OGGETTO DELLA PRESENTE DECISIONE**

N.	Nome comune, numero di identificazione CIPAC	Richiedente	Data della domanda	Stato membro relatore
1	Fosfito di potassio N. CIPAC 0756	Luxembourg Industries (Pamol) Ltd	22.8.2002	FR
2	Acechinocil N. CIPAC non ancora disponibile	Agro-Kanesho Co. Ltd	17.3.2003	NL
3	Ciflufenamid N. CIPAC 0759	Nippon Soda Company Limited	14.1.2003	UK